

BOZZA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

Il Comune di Cremona (di seguito denominato anche “Comune” o “Sponsee”), con sede legale in Cremona piazza del Comune,8, rappresentato dal Dirigente del Settore Sport, Provveditorato ed Economato, dott.ssa Tania Secchi, \_\_\_\_\_

E

La Società ARVEDI Commercio Prodotti Siderurgici S.p.A. (di seguito denominata anche “Sponsor”), con sede legale in Via Rosario, 23 a Cremona, rappresentata da \_\_\_\_\_

Di seguito indicati anche, congiuntamente, come “Parti”.

PREMESSO CHE

- il Comune persegue, tra l'altro, lo scopo di migliorare la qualità e valorizzare il patrimonio dell'impiantistica sportiva comunale, coinvolgendo i soggetti economici del territorio e quelli comunque interessati alla sponsorizzazione;
- visto l'art. 19 del Dlgs. 50/2016 - Codice degli appalti ;
- vista la nota della società ARVEDI Commercio Prodotti Siderurgici S.p.A., prot. 36415 del 17.05.2022, in cui manifesta il proprio interesse ad una sponsorizzazione di € 185.000,00 per partecipare al finanziamento della realizzazione della pista di atletica leggera, presso il Campo Scuola di Cremona;
- visto l'avviso pubblicato in data 15.06.2022 Prot. n.43565 del 14.06.2022;
- viste le Linee guida in tema di disciplina e gestione di sponsorizzazioni approvate con Delibera di Giunta Comunale n.183/56858 del 5.11.2014
- atteso che, alla scadenza dell'Avviso, non è pervenuta nessun'altra offerta migliorativa rispetto all'offerente;
- sulla scorta di quanto richiamato, risulta necessario formalizzare gli elementi essenziali del rapporto di sponsorizzazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione, da parte della Società ARVEDI Commercio Prodotti Siderurgici S.p.A. di Cremona, dell'iniziativa denominata “realizzazione della pista di atletica leggera presso il Campo Scuola di Cremona”, opera inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Cremona 2022-2024.

2. Il contratto di sponsorizzazione è finalizzato:

- a) al miglioramento di un impianto sportivo del Comune di Cremona;
- b) all'attivazione di soluzioni sinergiche, volte a supportare progetti innovativi in campo sportivo;
- c) alla realizzazione di economie di spesa da parte del Comune di Cremona, mediante la realizzazione di interventi, con risorse messe a disposizione da privati.

3. Mediante il presente contratto la Società Arvedi Commercio Prodotti Siderurgici S.p.A. intende incrementare la notorietà dei propri segni distintivi e la loro diffusione presso il pubblico.

**Art. 2 - Soggetti responsabili**

1. Le parti individuano ciascuna la propria struttura, unità organizzativa e soggetti responsabili della procedura per l'esecuzione del presente contratto e responsabili del controllo del rispetto dei reciproci obblighi.

### **Art. 3 - Durata**

1. Il presente contratto ha durata dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2022, e comunque fino all'estinzione degli obblighi delle parti derivanti dalla sua esecuzione.

### **Art. 4 - Obblighi dello Sponsor**

1. Lo Sponsor, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, si obbliga nei confronti del Comune a versare la somma di €185.000,00 di cui € 151.639,34 per il corrispettivo ed € 33.360,66 per IVA).

2. Il Comune di Cremona provvederà ad emettere fattura di importo pari al contributo economico ricevuto.

3. Lo Sponsor dovrà effettuare il versamento della somma di cui al comma precedente entro, il 31 dicembre 2022 tramite pagamento sul conto della Tesoreria Comunale.

4. Il corrispettivo non potrà in alcun modo subire variazioni di importo, anche a fronte di ritorno pubblicitario/comunicativo per lo sponsor inferiore a quello previsto.

5. Lo Sponsor mette a disposizione del Comune adeguati strumenti (riproduzioni tipografiche, files, ecc.) per la riproduzione del marchio o del logotipo scelto sul materiale informativo e promozionale.

6. Lo Sponsor dichiara che il marchio o logotipo scelto, messo a disposizione del Comune di Cremona, è nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi.

7. In ogni caso, lo Sponsor dichiara di manlevare il Comune da qualsivoglia pretesa o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti del Comune per l'utilizzo dei segni di cui al comma precedente.

8. Allo Sponsor compete il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta.

### **Art. 5 - Obblighi dello Sponsee**

1. In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, lo Sponsee si impegna a citare la Società Arvedi Commercio Prodotti Siderurgici S. p.A. in ogni forma di comunicazione (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, come meglio declinato anche nelle Linee Guida per la gestione e disciplina delle sponsorizzazioni del Comune di Cremona: comunicati stampa, pubblicità a mezzo email, utilizzo di spazi su documentazione varia del Comune come materiale divulgativo, pubblicazioni, banner pubblicitari ecc ).

2. il Comune concede allo Sponsor l'autorizzazione ad esporre i loghi della Ditta e/o ad installare cartelli informativi pubblicitari sulle aree oggetto di riqualificazione, secondo le indicazioni e le specifiche tecniche prescritte dall'Amministrazione. L'installazione, la cura e la manutenzione degli eventuali cartelli pubblicitari installati sarà a totale carico dello Sponsor.

### **Art.6 - Risoluzione e Recesso del contratto**

1. Le parti possono risolvere il presente contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, comunicato con lettera raccomandata a.r. o PEC, per motivate ragioni.

2. In ogni caso il contratto si intende risolto immediatamente:

- qualora lo Sponsor o lo Sponsee risultino inadempienti in modo grave e/o continuato in relazione ai loro rispettivi obblighi;

- qualora cause eccezionali e/o motivi di pubblico interesse non consentano allo Sponsee la realizzazione dell'opera, salvo l'obbligo da parte dello Sponsor di corrispondere alla controparte il corrispettivo per l'attività posta in essere fino alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 7 - Clausola generale di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio:

- per gli elementi di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa speciale in materia;
- per l'utilizzo del marchio e dei segni distintivi al R.D. n. 929/1942 e al D. Lgs. n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché alle altre norme vigenti in materia.

2. Con riferimento al trattamento dei dati personali:

- I dati personali dei firmatari e dipendenti delle Parti, raccolti o scambiati per la stipula del presente Contratto ed in esecuzione dello stesso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative disciplinate negli articoli precedenti.

- Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo delle Parti, la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex art. 29, Regolamento.

#### **Art. 8 - Controversie**

1. Per ogni controversia relativa al presente contratto, che non possa essere risolta in via amichevole e stragiudiziale dalle parti, sarà competente il Foro di Cremona.

#### **Art. 9 - Spese contrattuali**

1. Le spese di bollo e tutte le eventuali altre spese, imposte o tasse dipendenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dello Sponsor.

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, firmato e sottoscritto.

Cremona, li \_\_\_\_\_

Per la Società

Per il Comune di Cremona

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_